

**Ordinanza**  
**sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione**  
**al coronavirus**  
**(Ordinanza COVID-19 asilo)**

del 1° aprile 2020 (Stato 1° gennaio 2023)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 5 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020<sup>1,2</sup>

*ordina:*

**Sezione 1: Oggetto e scopo**

**Art. 1**

La presente ordinanza stabilisce, in considerazione della diffusione del coronavirus (COVID-19), i provvedimenti necessari per garantire un alloggio adeguato dei richiedenti l'asilo e lo svolgimento delle procedure d'asilo.

**Sezione 2: Centri federali**

**Art. 2** Utilizzo provvisorio di edifici e infrastrutture militari della Confederazione

<sup>1</sup> Gli edifici e le infrastrutture militari della Confederazione possono essere riutilizzati conformemente all'articolo 24c capoverso 1 della legge del 26 giugno 1998<sup>3</sup> sull'asilo (LAsi) senza interruzione. Le esigenze del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) hanno tuttavia la priorità.

<sup>2</sup> Il termine per l'annuncio secondo l'articolo 24c capoverso 4 LAsi è ridotto a cinque giorni.

**Art. 3** Utilizzo non soggetto ad approvazione di edifici e infrastrutture civili per l'alloggio di richiedenti l'asilo o lo svolgimento di procedure d'asilo

<sup>1</sup> La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può attuare senza necessità di approvazione i seguenti progetti temporanei, a condizione che siano necessari per alloggiare

RU 2020 1125

<sup>1</sup> RS 818.102

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 7 ott. 2020 sul rimando delle ordinanze COVID-19 alla legge COVID-19, in vigore dall'8 ott. 2020 (RU 2020 3971).

<sup>3</sup> RS 142.31

richiedenti l'asilo o per svolgere procedure d'asilo e non limitino in modo grave alcun interesse degno di protezione dell'assetto del territorio, dell'ambiente o di terzi:

- a. modifiche o cambiamenti di destinazione di edifici o infrastrutture civili di proprietà della Confederazione o locati da quest'ultima. Le esigenze del DDPS hanno tuttavia la priorità;
- b. edificazione di costruzioni mobiliari nel luogo di ubicazione dei centri della Confederazione o, previa consultazione dei Comuni interessati, in altri luoghi idonei.

<sup>2</sup> I casi in cui sussistono dubbi circa l'applicabilità del capoverso 1 devono essere sottoposti per decisione al Dipartimento federale di giustizia e polizia almeno due giorni prima dell'avvio dei lavori.

### **Sezione 3: Interrogazioni nelle procedure d'asilo e di allontanamento di prima istanza**

#### **Art. 4**           Principio

<sup>1</sup> Il numero di persone che durante la procedura d'asilo sono presenti alle interrogazioni nel medesimo locale dev'essere limitato in modo da rispettare le pertinenti prescrizioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

<sup>2</sup> Il richiedente l'asilo e la persona della SEM incaricata dell'interrogazione sono presenti nel medesimo locale. Se necessario per motivi sanitari in relazione al coronavirus, il richiedente l'asilo e la persona incaricata dell'interrogazione possono eccezionalmente essere presenti in locali separati della SEM e l'interrogazione può svolgersi mediante ausili tecnici.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Le altre persone coinvolte nell'interrogazione possono rimanere in un altro locale della SEM e parteciparvi utilizzando ausili tecnici.

#### **Art. 5**           Partecipazione di altre persone

Le persone di cui all'articolo 29 capoverso 2 LAsi<sup>5</sup> possono partecipare a un'interrogazione nel medesimo locale a condizione che le prescrizioni dell'UFSP continuino a essere rispettate. È applicabile l'articolo 4 capoverso 3.

#### **Art. 6**           Partecipazione del rappresentante legale, di persone con procura e di rappresentanti delle istituzioni di soccorso

<sup>1</sup> Se il rappresentante legale designato nei centri della Confederazione e all'aeroporto nonché nella procedura ampliata non può partecipare a un'interrogazione in ragione della situazione vigente in una determinata regione a causa del coronavirus,

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 7 lug. 2020 (RU 2020 2575).

<sup>5</sup> RS 142.31

l'interrogazione è svolta dalla SEM ed esplica i suoi effetti giuridici anche senza la presenza del rappresentante.

<sup>2</sup> Lo stesso vale per la presenza di rappresentanti di istituzioni di soccorso ai sensi dell'articolo 30 LAsi nella versione del 26 giugno 1998<sup>6</sup> e della persona con procura designata dal richiedente stesso.

#### **Sezione 4: Ulteriori disposizioni relative alle procedure d'asilo e di allontanamento di prima istanza**

##### **Art. 7**            Notificazione e recapito nei centri della Confederazione

Se, nel caso di richiedenti l'asilo a cui è stato assegnato un rappresentante legale, le decisioni e le comunicazioni non possono essere rispettivamente notificate e recapitate al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale conformemente all'articolo 12a capoverso 2 LAsi<sup>7</sup> in ragione della situazione connessa al coronavirus, esse sono rispettivamente notificate e recapitate al richiedente l'asilo. La SEM informa il rappresentante legale designato in merito alla notifica o alla comunicazione il giorno stesso.

##### **Art. 8**            Termini procedurali di prima istanza

I termini procedurali di prima istanza di cui all'articolo 37 LAsi<sup>8</sup> possono essere superati in modo adeguato se necessario in ragione della situazione connessa al coronavirus.

#### **Sezione 5: Esecuzione dell'allontanamento**

##### **Art. 9**            Termini di partenza

<sup>1</sup> Il termine di partenza nella procedura celere è compreso tra sette e 30 giorni.

<sup>2</sup> L'esecutività dell'allontanamento e la durata del termine di partenza delle persone allontanate in virtù degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino<sup>9</sup> sono rette dall'articolo 45 capoverso 3 LAsi<sup>10</sup>. Il termine di partenza può essere prorogato fino a 30 giorni. Sono fatte salve le disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.

<sup>3</sup> Oltre alle circostanze particolari menzionate nell'articolo 45 capoverso 2<sup>bis</sup> LAsi, occorre impartire un termine di partenza più lungo o prorogare il termine di partenza

<sup>6</sup> RU 1999 2262

<sup>7</sup> RS 142.31

<sup>8</sup> RS 142.31

<sup>9</sup> Gli Acc. sono elencati nell'all. 1 LAsi (RS 142.31).

<sup>10</sup> RS 142.31

inizialmente impartito se la situazione straordinaria connessa al coronavirus lo esige. Questa proroga è applicabile anche nei casi di cui al capoverso 2.

## **Sezione 6: Termini di ricorso nella procedura celere**

### **Art. 10**

Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 LAsi<sup>11</sup> deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

## **Sezione 7: Disposizione transitoria**

### **Art. 11**

<sup>1</sup> Gli articoli 4–6 non sono applicabili alle procedure per le quali è già stata impartita un'interrogazione al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Alla scadenza della validità della presente ordinanza, i progetti temporanei attuati senza obbligo di approvazione in virtù dell'articolo 3 devono essere sottoposti alla procedura di approvazione dei piani. Gli oggetti in questione possono continuare a essere utilizzati senza approvazione fino al passaggio in giudicato della decisione dell'autorità di approvazione.

## **Sezione 8: Entrata in vigore e durata di validità**

### **Art. 12**

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 2020 alle ore 00.00.

<sup>2</sup> Gli articoli 4–6 entrano in vigore il 6 aprile 2020 alle ore 00.00.

<sup>3</sup> La presente ordinanza si applica, fatto salvo il capoverso 4, sino al 6 luglio 2020.

<sup>4</sup> Gli articoli 2 e 3 si applicano sino al 6 agosto 2020.

<sup>5</sup> La durata di validità di cui ai capoversi 3 e 4 è prorogata fino al 1° ottobre 2020.<sup>12</sup>

<sup>6</sup> La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2021.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> RS 142.31

<sup>12</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 7 lug. 2020 (RU 2020 2575).

<sup>13</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 26 ago. 2020, in vigore dal 2 ott. 2020 (RU 2020 3715).

<sup>7</sup> La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2021.<sup>14</sup>

<sup>8</sup> La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2022.<sup>15</sup>

<sup>9</sup> La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 30 giugno 2024.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 381).

<sup>15</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 897).

<sup>16</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 830).

